

Avv. CLAUDIA CRESTI
Via 7 Luglio, 16/Bis 54033 CARRARA (MS)
Tel. 0585 74105 Fax 0585 73037
Part. IVA 01225940459
C.F. CRS CLD 76M69 B832J

TRIBUNALE DI MASSA

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C

CON ISTANZA CAUTELARE EX ART 669 QUATER E 700 C.P.C.

PROF. FRANCESCA CRUDELI nata a Carrara il 1.02.1970 ed ivi res.te in Viale Monzoni n. 5/L C.F. CRDFNC70B41B832B, elettivamente domiciliata in Carrara, alla via 7 Luglio 16 bis, presso lo studio dell'Avv. Claudia Cresti (C.F. CRSCLD76M69B832J) che la rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo fax 0585/74105 ovvero indirizzo pec avv.claudiacresti@pec.it

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA In
Persona Del Ministro Pro.Tempore, con sede in 00153 Roma, Viale Trastere n. 76/A
c.f. 80185250588;

UFFICIO SCOLASTICO DELLA TOSCANA - AMBITO TERRITORIALE PER LA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA in persona del rappresentante pro tempore, con
sede in 54100 Massa, Via G. Pascoli n. 45, c.f. 80001240458;

UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO DELLA TOSCANA, in persona del dirigente
p.t., con sede in

E nei confronti

Della Prof. Monica Gemetti e di tutti i docenti che potrebbero essere pregiudicati dall'annullamento del provvedimento di trasferimento applicato alla Prof. Francesca Crudeli per effetto dell'accoglimento del presente ricorso. **POTENZIALI RESISTENTI**

Premesso in fatto che:



- a) La Professoressa Francesca Crudeli è docente della scuola secondaria; è Laureata all'Accademia delle Belle Arti di Carrara ed abilitata all'insegnamento per effetto del conseguimento della cd "ssis", in data 17.05.2005 presso l'Università degli Studi di Pisa (doc.1).
- b) La ricorrente ha conseguito il predetto titolo di abilitazione e specializzazione in Discipline Pittoriche classe A021 (scuola media superiore), Discipline e Storia dell'Arte classe A025 (scuola media superiore) Educazione Artistica Classe A028 (scuola media inferiore) (doc.1).
- c) La ricorrente ha cominciato a lavorare nella scuola nell'anno scolastico 2008/2009 ed assunta in ruolo con servizio presso l'Istituto Iis Gentileschi, classe di concorso a021, ovverosia discipline pittoriche (doc.2);
- d) La ricorrente presso l'istituto Gentileschi di Carrara (Liceo Artistico) ha ricoperto diverse funzioni quali Responsabile del dipartimento di discipline pittoriche, Responsabile dell'Asse artistico, coordinatrice di classe V° nell'anno scolastico 2014-2015, coordinatrice scolastica di classe III° nell'anno scolastico 2015-2016, tutor di classe per l'alternanza scuola lavoro, commissario per il comitato di valutazione per la definizione dei cd Bonus ai docenti e per il passaggio in ruolo (cioè dopo l'anno di prova), collaboratrice per l'orientamento con la Scuola Media, membro del Consiglio d'Istituto, membro interno a n. 5/6 esami di maturità.
- e) La ricorrente nell'anno scolastico 2014-2015 veniva dichiarata perdente posto - sovrannumeraria presso il liceo Gentileschi(Vengono definite in soprannumero o in esubero provinciale le classi di concorso per le quali il numero di docenti titolari in provincia risulta superiore al numero di cattedre presenti nell'organico di tutte le scuole della provincia; questo determina un "eccedenza di docenti" rispetto al numero di cattedre e, conseguentemente, un esubero nella classe di concorso con docenti DOP o titolari in provincia, ma senza sede);



- f) La ricorrente, in conseguenza di quanto sopra, per non perdere il diritto a conservare o a riacquistare (con precedenza) la titolarità nella scuola ove aveva prestato servizio continuativo, in ossequio al contratto di categoria, presentava domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2015-2016 e **successivamente nell'a.s. 2016-2017 (esattamente il 31.05.2016)** al fine di ottenere quindi il rientro a pieno titolo nella scuola di precedente titolarità e cioè il liceo Gentileschi (doc.3 e 4);
- g) presso l'Istituto Gentileschi risultava disponibile, peraltro e non di secondaria importanza, un posto per la classe di concorso AO21 discipline pittoriche, considerato il trasferimento (richiesto ed attuato) del Professor Paolicchi Stefano per avvicinamento del medesimo al Comune di residenza (doc.5);
- h) la Dirigenza scolastica disattendeva la richiesta formulata dalla ricorrente di andare a ricoprire, di diritto, un posto che nelle more che si era reso vacante (si veda domanda di trasferimento già presentata in data 31.05.2016) ;
- i) infatti in data 5.07.2016 veniva comunicato alla ricorrente “risultato del movimento “ con provvedimento di trasferimento d’ufficio della stessa presso l’Istituto Montessori di Marina di Carrara (doc. 6), ove peraltro non ESISTE la classe di concorso per la quale è abilitata la professoressa Crudeli (DISCIPLINE PITTORICHE) ma esiste unicamente come materia STORIA DELL’ARTE, PER LA QUALE ci sono già BEN N. 3 DOCENTI IN RUOLO e N. 4 DOCENTI che ricoprono il ruolo di POTENZIATORI (personale qualificato, nella specie abilitato all’insegnamento della storia dell’arte e di fatto a disposizione della scuola come si dirà a seguire);

—0—

- j) orbene il trasferimento operato d’ufficio nei confronti della ricorrente è ictu oculi illegittimo perché attuato in palese violazione della normativa contrattuale in punto di “ domanda di rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità”: nella domanda di trasferimento opportunamente presentata dalla Prof. Crudeli ricorrevano (e



ricorrono) tutti i presupposti perché la stessa potesse (e possa ancora oggi) rientrare di diritto e quindi con precedenza nella scuola di antecedente titolarità:

- k) difatti la normativa in materia (art. 13 punto n. 2 CCNI MIUR 8.04.2016) (doc.7) prevede che il personale trasferito d'ufficio (perchè perdente posto come la Professoressa Crudeli) abbia diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito, purchè giustifichi la continuità didattica presso quella scuola (cd servizio continuativo) e qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti interni ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto;per fruire della precedenza l'interessato deve compilare la relativa “ dichiarazione di servizio continuativo “ facente parte dell'apposito modello predisposto per le relative domande (cd allegato F);
- l) La professoressa Crudeli ha compilato la domanda di trasferimento includendo appositamente l'allegato D e F (doc. 8 e 9) distintamente cioè la dichiarazione di anzianità di servizio nella scuola secondaria e la dichiarazione di servizio continuativo nella medesima scuola .
- m) La precedenza opera a condizione che l'interessato richieda, come prima preferenza, la scuola dove era titolare .
- n) La prof. Crudeli, come detto, in data 31.05.2016 ha presentato domanda di trasferimento indicando quale istituto di preferenza l'Artemisia Gentileschi, cioè il liceo artistico di Carrara dal quale era stata trasferita d'ufficio perché soprannumeraria;
- o) PER LEGGE IL DIRITTO AL RIENTRO DELLA PROF. CRUDELI NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA', DOVEVA AVERE ASSOLUTA PRECEDENZA, SU OGNI ALTRO MOVIMENTO O NOMINA DA DISPORSI IN DETTO ISTITUTO, PER AVERE ELLA IVI PRESTATO SERVIZIO CONTINUATIVO; inoltre, il fatto che nell'Istituto si fosse resa vacante una cattedra



di discipline pittoriche, doveva rendere ancor più certo il diritto al rientro della professoressa Crudeli;

- p) Che la cattedra di discipline pittoriche presso l'Istituto Gentileschi si fosse resa disponibile per trasferimento del Prof. Paolicchi Stefano nel comune di residenza risulta per tabulas;
- q) Che inoltre l'art. 13 punto n. 2 CCNI MIUR 8.04.2016 prevede che: "Il personale scolastico trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto.....Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell'ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto. A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa "dichiarazione di servizio continuativo", facente parte dell'apposito allegato all'O.M. o del modello predisposto per le istanze on line.
- r) Che in base a quanto sopra le parti sociali intendevano precisare che il docente soprannumerario avrebbe ottenuto il diritto al rientro con precedenza su posto vacante se detta vacanza si fosse verificata in uno degli anni scolastici nell'ottennio successivo al provvedimento di trasferimento previa presentazione di relativa domanda con indicazione della preferenza dell'istituto ove rientrare;
- s) Si ribadisce che la Prof Crudeli in data 31.05.2016, ha presentato domanda on line di trasferimento perché soprannumeraria, valevole per l'anno scolastico successivo,



indicando quale preferenza l'Istituto Gentileschi ed allegando dichiarazione di servizio continuativo;

t) ancora la Prof. Crudeli, ANZI, ha "scontato – illegittimamente - " l'applicazione retroattiva della Legge 107/2015, allorquando ha appurato che la cattedra vacante di discipline pittoriche presso l'Istituto Gentileschi(per il trasferimento del professor Paolicchi) fosse stata assegnata alla Collega Monica Gemetti, entrata di ruolo nell'a.s. 2015/2016;

u) in data 17 agosto 2016, la professoressa Crudeli, per il tramite del comparto scuola UIL, cui aveva conferito mandato, presentava richiesta di tentativo di conciliazione al fine di ottenere la modifica del trasferimento pubblicato in atti, perché errato e lesivo dei propri diritti (doc. 10);

v) in data 24 agosto 2016 seguiva il mancato accoglimento (doc. 11) dell'istanza come sopra formulata posto che *" la S.V. ha partecipato alla fase provinciale della mobilità come docente perdente posto sull'organico di diritto dell'Istituto Gentileschi, ottenendo come sede di titolarità l'Istituto Montessori. Nella II° fase interprovinciale della mobilità è stato trasferito fuori provincia un docente titolare della classe a021 presso l'Istituto Gentileschi che ha liberato il posto non disponibile per la fase provinciale già conclusa"* ;

w) per le motivazioni già sopra espresse il provvedimento di mancato accoglimento è del tutto illegittimo e meritevole di censura;

x) la nomina della neo- professoressa Gemetti in luogo della professoressa Crudeli, sul ruolo cd vacante dell'Istituto Gentileschi, induce necessariamente ad effettuare una riflessione su quanto accaduto e quindi sull'applicazione retroattiva della L.107/2015 sui docenti già IN RUOLO, come parimenti è accaduto alla odierna ricorrente che, nonostante vantasse già un discreto curriculum personale e specificatamente pure presso il predetto l'I.I.s., Gentileschi si è vista superare nella propria classe di concorso (a021 discipline pittoriche) dalla



Professoressa Monica Gemetti, assunta in ruolo nella fase “ C” di cui alla Legge 107/2015 e quindi nell’anno scolastico 2015-2016.

- y) Ciò è accaduto per il tramite di un’applicazione retroattiva della Legge 107/2015 avvenuta a discapito dei docenti soprannumerari, come la Professoressa Crudeli, che comunque era in ruolo dall’anno 2008.
- z) Ci si riferisce in particolare all’art. 1 comma 73, che recita: ‘Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. [...] Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali’.
- aa) Il succitato comma 73 dell’art.1 è profondamente discriminatorio e contravviene al rispetto del principio costituzionale dell’uguaglianza ex art. 3 L.C. e del diritto di difesa ex art 24 L.C. anche in relazione alla certezza del diritto; esso introduce una pesante disparità di trattamento in relazione alle singole posizioni di lavoro, considerata cioè l’illegittima distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato ante legem alle medesime condizioni; una grave disparità di trattamento, quindi, tra personale in ruolo titolare di cattedra e personale di ruolo in esubero (o sovranumerario) ;
- bb) L’applicazione del provvedimento in questione a chi è stato assunto ante legem costituisce un atto che contrasta con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico (tempus regit actum);



- cc) Il valore retroattivo delle norme contenute nella suddetta Legge stravolge lo stato giuridico di chi è stato assunto prima dell'entrata in vigore della L.107/2015, privandolo di importanti diritti acquisiti. L'art. 1 comma 73 comporta, infatti, per il personale di ruolo assunto prima dell'entrata in vigore della legge, se sovrannumerario o richiedente mobilità, la perdita della titolarità di cattedra su posto/sede in organico di diritto, con l'ingresso in ambiti territoriali regionali e l'individuazione, da parte di un Dirigente Scolastico, per la stipula di un contratto di durata triennale rinnovabile oppure, in assenza d'incarico, l'assegnazione d'ufficio da parte dell'ufficio scolastico regionale di competenza (art. 1, commi 66, 79, 80 e 82).
- dd) La predetta legge introduce anche una grave violazione dell'art 45 TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori, diritto sancito e ribadito da una solida giurisprudenza in sede U.E., la quale implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione.
- ee) La mobilità, secondo quanto prevede il già citato comma 73 art. 1, comporta automaticamente l'ingresso dei docenti nel nuovo sistema di ambiti territoriali, con conseguente perdita di diritti per chi assunto ante legem 107/2015.
- ff) Inoltre, la mobilità viene subordinata alla proposta d'un incarico triennale da parte dei dirigenti scolastici dell'ambito territoriale di competenza (art.1, comma n.14, paragrafo 4 e comma n.80 di suddetta legge).
- gg) La mobilità d'ufficio di converso, comporta il rischio, per i docenti interessati (art.1, comma 66) di transitare forzatamente tra ambiti territoriali regionali anziché tra sedi/scuole dello stesso comune o di comuni vicini compresi nella provincia di competenza.
- hh) Per tali motivi, si formula sin da ora, al Magistrato giudicante, al fine di salvaguardare le posizioni giuridiche maturate fino alla data di pubblicazione della suddetta Legge, per tutto il personale docente di ruolo assunto ante legem, ed in particolare per quello **in esubero o soprannumerario come la professoressa Crudeli**, istanza di rimessione del presente contrasto alla Corte Costituzionale, con valutazione dell'esistenza o meno del potenziale conflitto e procedere contemporaneamente alla sospensione del presente giudizio;



- ii) che pertanto si richiede la remissione per la decisione sul punto gli atti alla competente Corte Costituzionale in ragione della violazione degli art. 3 e 24 della Costituzione come sopra già meglio motivato;
- jj) Una pronuncia di senso favorevole porterebbe difatti a far sì che il personale docente assunto a tempo indeterminato sino all'anno scolastico 2014/15 continui a partecipare alle operazioni di mobilità professionale e territoriale, anche interprovinciale, mantenendo, ove prevista, la titolarità di cattedra/posto in organico di diritto su sede/scuola di assegnazione nel comune o in subordine, in comuni vicinio afferenti alla provincia o all'ambito territoriale provinciale di competenza.
- kk) Nel presente giudizio si chiede, inoltre che il Tribunale si pronunci sulla violazione contrattuale posta in essere dalla parte odierna resistente e quindi sulla violazione del diritto dei diritti di precedenza previsti dalle norme vigenti ante legem 107/2015 per il personale docente in esubero o soprannumerario, ivi compreso il diritto al rientro entro l'ottennio nella scuola di precedente titolarità nonché il rispetto delle tutele in materia del diritto di famiglia.
- ll) Inoltre, considerato che le operazioni di mobilità nella P.A. precedono di norma le assunzioni (art. 1 comma 4 del CCNL), e che il piano straordinario di mobilità, inizialmente previsto per l'A.S. 2015/16 su tutti i posti disponibili in organico di diritto secondo la rispettiva titolarità di cattedra prima del piano di assunzioni e dell'entrata in vigore della legge 107/2015, è stato rinviato all'A.S. 2016/17 per cause non imputabili ai diretti interessati, chiediamo, per l'anno scolastico 2016/2017, di partecipare al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, anche interprovinciale, forzata, ed, in subordine, volontaria, nel rispetto delle posizioni giuridiche maturate ante legem, su tutti i posti/cattedre disponibili nell'organico di diritto provinciale prima delle assunzioni a tempo indeterminato destinate ai docenti neoassunti ai sensi del comma 98, lettera a), della legge



107/2015, e con diritto di precedenza su costoro, oltre che sul personale docente neoassunto ai sensi delle lettere b) e c) del medesimo comma.

mm) In seguito all'avvenuto trasferimento d'ufficio, la Professoressa Crudeli, è stata invita quale " POTENZIATORE" d'organico presso il liceo linguistico di Marina di Carrara ove la suddetta ricorrente ha presentato istanza di utilizzazione (doc.12) ove la stessa ha evidenziato nella sezione " E" ovverosia utilizzazione con precedenza l'istituto Artemisia Gentileschi;

nn) Che in base all'art 13 del CCNI l'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune;

oo) La legge **107** approvata dal governo Renzi ha introdotto la figura del cosiddetto "docente **potenziatore**" assunto con la fase C per innovare la didattica ed ampliare l'offerta formativa. Questo almeno nei piani iniziali perché di fatto, questa nuova figura, incarna un modo diverso per conferire supplenze, sottraendole ai precari delle graduatorie di istituto e di quelli rimasti nelle Graduatoria ad esaurimento. La riforma della scuola, nota come legge 107, di fatto ha trasformato il potenziatore in un nuovo **precario**;

pp) Questo è parimenti accaduto alla Professoressa Crudeli che si è vista trasferita presso il Liceo Linguistico, in qualità di potenziatore, ove non esiste la materia " DISCIPLINE PITTORICHE" per la quale l'odierna ricorrente è estremamente qualificata , né parimenti esistono posti (né per cattedra, né come potenziatore) per la Storia dell'Arte - classe A025 (per cui la Prof. Crudeli potrebbe essere parimenti abilitata) ma la cui offerta è già ampiamente soddisfatta :



- qq) detto trasferimento è stato dunque attuato in violazione della normativa di cui alla Legge 107/2015 posto che al comma 80 si dispone chiaramente che il trasferimento debba essere attuato dal Dirigente Scolastico tenendo in considerazione il curriculum dell'inviato e così testualmente: " il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, l'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purchè in coerenza con l'offerta formativa...e soprattutto sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali (sic! doc.13)
- rr) l'utilizzazione della Professoressa Crudeli è dunque assolutamente " scombinata " ed incoerente rispetto al piano di offerta formativa cui è stata destinata;
- ss) la professoressa Crudeli presso il Liceo Linguistico, in quanto potenziatore svolge le seguenti attività: a disposizione dell'Istituto per attività di didattica e di sostegno; in realtà mera " tappabuchi" in caso di assenza di docenti ed educatori per i quali non viene disposta la relativa supplenza (..);
- tt) che pertanto detto provvedimento di trasferimento presso il liceo linguistico sta pregiudicando la professionalità della professoressa Crudeli;
- uu) in conseguenza di quanto sopra è derivato in capo alla professoressa Crudeli un vero e proprio svuotamento di mansioni; i compiti che le sono stati assegnati non sono aderenti alla propria specifica competenza di insegnante di discipline pittoriche;
- vv) la funzione di potenziatore, di certo non salvaguarda il livello professionale acquisito, né garantisce lo svolgimento e l'accrescimento delle capacità professionali della Professoressa Crudeli, né garantisce alla medesima conseguenti prospettive di miglioramento professionale;
- ww) a seguito della variazione in peius consistente nel collocamento della ricorrente nella posizione di potenziatore e al corrispondente svuotamento di mansioni, la stessa ha subito un demansionamento professionale, che ridonda in una lesione di un proprio diritto fondamentale, di indubbia dimensione patrimoniale suscettibile di risarcimento.



- xx) la ricorrente, sta subendo oggettivamente un danno morale ed esistenziale a causa del suddetto svuotamento di mansioni, tanto da manifestare anche sfiducia nelle proprie possibilità;
- yy) il danno esistenziale concerne dunque l'identità professionale della Prof. Crudeli sul luogo di lavoro e l'immagine e la vita di relazione che consegue alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro;
- zz) Ciò che è avvenuto sul lavoro ha provocato naturalmente delle conseguenze anche sul "fare areddituale del soggetto": la prof. Crudeli si è vista alterare le proprie abitudini di vita, i propri assetti relazionali ed in pratica si è vista compromettere la propria quotidianità, privandola di occasioni per la espressione e la realizzazione della propria personalità nel mondo esterno;
- aaa) La Prof. Crudeli sta perdendo interessi verso i suoi hobbies che pur prima invece coltivava in maniera assidua;
- bbb) **Quanto sopra giustifica una richiesta risarcitoria per questo tipo di danno a favore della Prof. Crudeli;**
- ccc) che questa voce di danno professionale, lamentato dalla Prof. Crudeli, consistente nella mancata adibizione alle mansioni di competenza e quindi alla classe di concorso per la quale si è dedicata a lungo negli anni, è ormai riconosciuto dal noto indirizzo giurisprudenziale che riconosce un diritto risarcitorio al lavoratore dequalificato o privato di mansioni, che ne giustifica una richiesta di risarcimento nella misura ritenuta più giusta ed equa dal Giudicante e, comunque, almeno pari ad una mensilità, come evidenziata nell'allegata busta paga (doc.14), per ogni mese di dequalificazione subito e subendo dal luglio 2016 al giorno della decisione;
- ddd) che in merito all'istanza cautelare ex art. 669 quater e 700 cpc, atteso tutto quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, sussiste, nel caso di specie, sia il requisito del



Fumus boni juris che quello del periculum in mora per emanazione di un provvedimento in via d'urgenza;

eee) che in particolare quanto al fumus boni juris, nessun dubbio può sussistere in ordine alla fondatezza della domanda, attesa l'illegittimità del risultato di movimento del 5.07.2016, con provvedimento di trasferimento d'ufficio della Prof. Crudeli presso il Liceo Linguistico e quindi per tutti i motivi sopra illustrati;

fff) che quanto al requisito del periculum in mora questo è certamente da ritenersi sussistente innanzitutto perché la ricorrente, nelle more del giudizio e in mancanza di un provvedimento cautelare in tal senso, sarà ingiustamente privata dell'assegnazione della cattedra di discipline pittoriche presso l'Istituto Gentileschi in quanto addetta al potenziamento presso il liceo linguistico, oltre che al pregiudizio subito alla propria professionalità e all'incertezza della futura assegnazione negli ambiti territoriali.

Tutto ciò premesso, la Professoressa Francesca Crudeli, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale civile di Massa, in funzione del Giudice del Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **1) in via cautelare,**

inaudita altra parte o, in subordine, previa fissazione di udienza per comparizione delle parti, accertata la sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia degli atti e dei provvedimenti amministrativi ostativi, applicati nei confronti della professoressa Crudeli, ordinare alle amministrazioni resistenti di provvedere all'inserimento " pleno iure" della ricorrente, con decorrenza 31.05.2016 (domanda di trasferimento) e/o dal 5 luglio 2016 (



provvedimento di trasferimento d'ufficio) e/o dalla data di effettiva vacanza della cattedra di discipline pittoriche prima assegnata al professor Paolicchi (o da quella data che risulterà di giustizia) nella classe di concorso A021 " discipline pittoriche" presso la scuola secondaria Liceo Artistico Gentileschi ;

- **2) nel merito,**

previa sospensione del presente giudizio e rimessione alla Corte Costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, consideratala loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,

2.1) accertare e dichiarare previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia degli atti e dei provvedimenti amministrativi ostativi, applicati nei confronti della professoressa Crudeli, il diritto della ricorrente ad essere inserita " pleno iure " dalle amministrazioni resistenti, con decorrenza 31.05.2016 (domanda di trasferimento) e/o dal 5 luglio 2016 (provvedimento di trasferimento d'ufficio) e/o dalla data di effettiva vacanza della cattedra di discipline pittoriche prima assegnata al professor Paolicchi (o da quella data che risulterà di giustizia) nella classe di concorso A021 " discipline pittoriche" presso la scuola secondaria Liceo Artistico Gentileschi ;

2.3 per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t. a disporre l'inserimento " pleno iure " della ricorrente, con decorrenza 31.05.2016 (domanda di trasferimento) e/o dal 5 luglio 2016 (provvedimento di trasferimento d'ufficio) e/o dalla data di effettiva vacanza della cattedra di discipline pittoriche prima assegnata al professor Paolicchi (o da quella data che risulterà di giustizia) nella classe di concorso A021 " discipline pittoriche" presso la scuola secondaria Liceo Artistico Gentileschi;

3. In ogni caso



Previo accertamento e dichiarazione della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale delle Amministrazioni resistenti, in ordine alla dequalificazione professionale attuata nei confronti della Prof. Francesca Crudeli dal giorno dell'inserimento della medesima in qualità di mero "potenziatore" (richiamati i motivi di cui in premessa) presso l'Istituto Montessori di Marina di Carrara (Liceo Linguistico) stante ivi l'assoluta assenza della classe A021 e di classi di concorso cui adibire la ricorrente, in base alle proprie competenze professionali acquisite, condannare le amministrazioni convenute, in persona dei legali rappresentanti p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale) ingiustamente patiti dalla ricorrente nella misura da stabilirsi equitativamente, tenuto conto della durata del demansionamento, nella misura pari di una mensilità della retribuzione globale di fatto di importo lordo pari ad euro 1907.62 (o quel diverso importo che risulterà di giustizia) come evidenziata nell'allegata busta paga, per ogni mese di dequalificazione subita e subenda dal luglio 2016 al giorno della decisione o in quella minore o maggiore misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari di lite .

Con riserva di proporre separata azione per il risarcimento di tutti i danni cagionati alla ricorrente dal comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

<u>In</u>	<u>Via</u>	<u>Istruttoria:</u>
------------------	-------------------	----------------------------

Si chiede prova per testi con i Sigg.ri. Monica Cassano, Paola Maestrini, Silvia Bianchi, Ambrosini Roberto e Fabiola Baldi sui capitoli della premessa in fatto lettere: "i, pp, rr, ss, tt, uu, vv, xx, zz, aaa" da intendersi come capitoli di prova emendati di ogni componente valutativa; sui medesimi capitoli si chiede che il Giudice voglia ammettere interrogatorio formale del Dirigente Scolastico dell'Istituto Gentileschi e dell'Istituto Montessori perché riferissero in ordine alle valutazioni circa il cambiamento della classe di ruolo e al motivo



dell'inserimento della Prof. Crudeli nella figura di Potenziatore senza che ricorra la disciplina per la quale ella è docente in ruolo.

Con riserva di ulteriormente dedurre e richiedere esibizione in giudizio di documentazione all'esito delle difese avversarie.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) N. 3 certificati di Specializzazione
- 2) Contratto di lavoro a tempo indeterminato
- 3) Domanda di trasferimento anno 2015
- 4) Domanda di trasferimento anno 2016
- 5) Avviso Liceo Artistico
- 6) Risultato di movimento con trasferimento presso Liceo Linguistico
- 7) Stralcio normativa art. 13 co.2° ccni;
- 8) Allegato D;
- 9) Allegato F;
- 10) Tentativo di conciliazione;
- 11) Mancato accoglimento;
- 12) Domanda di utilizzazione;
- 13) Stralcio L.107/2015 co. 80;
- 14) Buste paga

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato e che il procedimento sconta il versamento del contributo unificato per l'importo di euro 259,00.

Istanza di notifica ex art. 151 c.p.c



Il sottoscritto Procuratore, quale rappresentante e difensore della ricorrente, giusta Procura in calce al presente atto, **premess** che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita " pleno iure " dalle amministrazioni resistenti, con decorrenza 31.05.2016 (domanda di trasferimento) e/o dal 5 luglio 2016 (provvedimento di trasferimento d'ufficio) e/o dalla data di effettiva vacanza della cattedra di discipline pittoriche prima assegnata al professor Paolicchi (o da quella data che risulterà di giustizia) nella classe di concorso A021 " discipline pittoriche" presso la scuola secondaria Liceo Artistico Gentileschi ;
- Ai fini dell'integrazione del contraddittorio deve essere notificato a tutti i docenti che potrebbero essere pregiudicati dall'annullamento del provvedimento di trasferimento applicato alla Prof. Francesca Crudeli per effetto dell'accoglimento del presente ricorso;

Rilevato che

La notifica dei ricorsi nei modi ordinari sarebbe impossibile, non solo per l'elevato numero dei contro interessati, ma anche per l'oggettiva difficoltà di reperire tutti i nominativi degli stessi;

inoltre la notifica nei modi ordinari potrebbe enormemente i tempi del procedimento proprio in considerazione delle oggettive difficoltà nell'individuazione dei contro interessati come sopra evidenziate;

la notifica per pubblici proclami appare oltremodo onerosa per la ricorrente e comunque non idonea allo scopo non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza medio del cittadino convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Gazzetta Ufficiale;

invece il sito istituzionale del Ministero costantemente aggiornato è regolarmente tutti i docenti e pertanto appare più idoneo quale mezzo di pubblicazione dei provvedimenti relativi ai singoli interessati:



il Giudice del lavoro adito ai sensi dell'art. 151 c.p.c. può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo compresi quelli per via telematica;

il TAR del Lazio ha più volte disposto quale forma alternativa alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. la pubblicazione del ricorso nel testo integrale del sito internet del ramo di amministrazione interessata al Procedimento di cui trattasi;

infine questa modalità di notifica è utilizzata dal Giudice amministrativo nonché dal Giudice Ordinario nell'ipotesi di cause collettive,

Tutto ciò premesso il sottoscritto Procuratore

FA ISTANZA

affinchè l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento nella gazzetta ufficiale, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

Quanto al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA In Persona Del Ministro Pro.Tempore con sede in 00153 Roma, Viale Trastere n. 76/A c.f. 80185250588, all' UFFICIO SCOLASTICO DELLA TOSCANA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LUCCA E MASSA CARRARA in persona del rappresentante pro tempore, con sede in 54100 Massa, Via G. Pascoli n. 45, c.f. 80001240458 ed all'UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO DELLA TOSCANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 50036 Firenze, Via Mannelli n. 113, c.f. 800224410486, mediante notifica All'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza o sede di Appartenenza;

Quanto ai potenziali contro interessati mediante pubblicazione su sito istituzionale dell'ufficio regionale per la Toscana, ambito territoriale per la provincia di Lucca e Massa E Carrara, www.uspms.it, nonché mediante la pubblicazione sul sito Web Istituzionale del MIUR del testo integrale del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.



Con osservanza,

Carrara, 18 ottobre 2016 Avv. Claudia Cresti

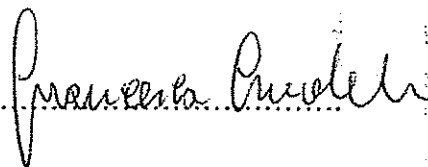


PROCURA ALLE LITI

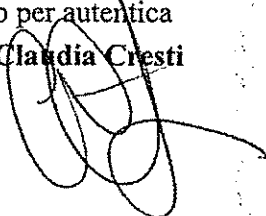
Io sottoscritto FRANCESCA CRUDEU, nato a CARRARA, il 1.02.1980 e residente in V.LE MONZONI N. 5/L, via AVENUE DE CARRARA, C.F. CRDNCF70B41B832B, relativamente alla presente azione innanzi al Tribunale di Massa, Sezione Lavoro, contro la MIUR + ALTRI corrente in PROTA, avente ad oggetto la proposizione di un ricorso 414 cpc, delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia conferendogli procura anche ai fini sostanziali e stragiudiziali nonchè lo delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase, stato e grado, compresa la fase esecutiva e l'eventuale fase di opposizione anche all'esecuzione ed agli atti esecutivi

l'Avv. Claudia Cresti

con ogni e più ampia facoltà di legge, anche di natura negoziale, con domicilio eletto nel Suo Studio in Carrara, via 7 luglio 16 bis, anche congiuntamente e disgiuntamente ad altro collega di fiducia di costui da nominarsi ove ne ravvisi la necessità. Lo autorizzo a rappresentarmi ai sensi e per gli effetti degli artt. 410, 420 e 183 c.p.c., a rinunciare agli atti del giudizio e ad accettare rinuncia, chiamare qualsiasi terzo in causa, proporre domande riconvenzionali, transigere, quietanzare, incassare somme, ricevere titoli, trattene gli acconti ed il saldo delle proprie prestazioni professionali, chiedere la distrazione delle spese di lite, riassumere il giudizio, resistere e promuovere azioni cautelari e possessorie, presentare istanze a qualsiasi titolo nel processo anche per dichiarazione di fallimento, eleggere domicili, farsi sostituire in udienza nonchè deferire giuramento decisorio. Si dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e conseguentemente presto il mio consenso al loro trattamento. Si prende altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico. In luogo dell'elezione di domicilio si indica di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: avv.claudiacresti@pec.it.



Visto per autentica
Avv. Claudia Cresti



N. 934 /2016



TRIBUNALE DI MASSA

In composizione monocratica

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa E. Agostini,

-letto il ricorso che precede;

-visti gli artt. 414 e ss., nonché l'art.700 c.p.c.;

d i s p o n e

la comparizione delle parti dinanzi a sé in questo Tribunale
sito in Massa Piazza De Gasperi n. 1 per l'udienza del
21/12/2016 h. 10:30, mandando a parte istante di provvedere a
notificare alle controparti, COMPRESA LA CONTROINTERESSATA
(Gemetti Monica), copia autentica del ricorso e del presente
pedissequo decreto non oltre il 19-11-2016.

Stante l'urgenza e le peculiarità della fattispecie **AUTORIZZA**

LA NOTIFICA DEL RICORSO NEI CONFRONTI DI TUTTI I DOCENTI
POTENZIALMENTE CONTROINTERESSATI ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE SUL
SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR E DELL'AMBITO TERRITORIALE DI
Massa Carrara del RICORSO e dell'odierno decreto.

Massa, 31/10/2016

Il Giudice
Erminia Agostini

